



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 270 CCII)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il 24/06/1964 a Napoli e [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata il 2/09/1967 a Napoli;

-Visto il ricorso depositato da [REDACTED] e [REDACTED] con il quale adivano il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura della liquidazione controllata;
-Letta la relazione dell'OCC, avv. Federica Vanacore, e la successiva integrazione in atti;
- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;
- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanziantesi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;
-rammentato inoltre che qualsivoglia proposta di liquidazione ovvero piano di riparto – prospettata in ricorso o nella relazione dell'OCC allegata - non vincola in alcun modo gli organi della procedura di liquidazione, atteso che il programma di liquidazione dovrà essere deciso, non già dalla proponente e nemmeno da questo Collegio (il quale si limita a valutare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione), bensì nel raccordo fra liquidatore e giudice delegato, quali specifici



organi cui la predetta funzione è assegnata dalla legge, soltanto nel corso della procedura stessa e all'esito di ogni eventuale ulteriore esame endoprocedimentale (incluso, per mero esempio, l'avvio di azioni revocatorie e/o recuperatorie, etc.);

-rammentato altresì che anche le valutazioni in ordine al profilo dell'eventuale esdebitazione costituiranno specifico oggetto di esame da parte del Tribunale dopo tre anni dall'inizio della procedura di liquidazione (e che non spetta pertanto al Collegio alcuna valutazione in questa fase);

-rilevato che i ricorrenti non risultano sottoponibili, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere all'attualità attività d'impresa, come attestato nella stessa relazione del gestore della crisi, avv. Vanacore (vedi Relazione Occ in atti);

-rilevato che dalla predetta relazione del gestore nonché dal ricorso emerge che i ricorrenti sono coniugi conviventi, che la debitoria ha origine comune e il debito complessivo dei coniugi è di euro 171.729,37 (cfr. p. 8 della non numerata relazione Occ);

-rilevato che la relazione dell'Occ riferisce che la stima della quota di immobile in proprietà del Sorrentino, pari a 55/100, è stimato in euro 11.174,62 (a valori OMI); che altro bene mobile registrato consiste in una autovettura il cui valore è stimato in euro 500 (cfr. p. 6-7, non numerate, della relazione Occ) e che il flusso di reddito del Sorrentino è indicato di euro 2.100 circa al mese, mentre per il coniuge Del Peschio, casalinga, vi è un flusso di euro 313,00 mensili concernenti una pensione di invalidità (cfr. p. 5 della non numerata relazione Occ);

-rilevato che l'importo per il fabbisogno della famiglia (composto, oltre che dai ricorrenti, dalla figlia [REDACTED], studentessa) è indicato, sia pure sulla base di una autocertificazione ritenuta attendibile dal gestore Occ, avv. Vanacore, in euro 1.896 mensili (cfr. p. 6 della non numerata relazione Occ);

-ritenuto che sulla base di tali dati forniti dall'Occ deve ritenersi integrato il presupposto del sovraindebitamento;

-Rilevato che il gestore dell'Occ ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore è completa ed attendibile (p. 10 della Relazione OCC non numerata) ;

- Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il 24/06/1964 a Napoli e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata il 2/09/1967 a Napoli;

Nomina

Giudice delegato il dott. Eduardo Savarese;

Nomina



Liquidatore l'avv. Federica Vanacore, già gestore della crisi (come previsto espressamente dall'art. 270, comma 2, lett. b, CCII), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

Ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

Ordina

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

Dispone che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

Ordina



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, anche in vista di ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura, autorizzando chi risieda nell'immobile a rimanervi fino e non oltre la vendita dello stesso;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così in Napoli nella camera di consiglio del 3 luglio 2024

Il Giudice relatore
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa

